



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
Provincia di Pavia

**N. 25 Reg. Delib.
del 17/12/2022**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE;

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **nove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CAMPARI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARIANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>ARADORI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Massimo EQUIZI.

Il Signor CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha n. 1026 abitanti al 31.12.2021

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che il Comune di Sant'Alessio con Vialone con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2019 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio con Vialone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Richiamate :

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 09.06.2015, efficace ai sensi di legge, è stato approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e relazione tecnica* ai sensi dell'art 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190 successivamente aggiornato con le deliberazioni 18/04/2016, n. 11 e 22/06/2017, n. 31, entrambe efficaci ai sensi di legge (i.e.: razionalizzazione straordinaria);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26/09/2017 , efficace ai sensi di legge, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
- la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22/12/2021, efficace ai sensi di legge, si è proceduto alla revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11 del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, per l'anno 2020

In applicazione delle norme richiamate – artt. 20 e 26, comma 11 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 – occorre procedere alla revisione ordinaria annuale per l'anno 2021 delle partecipazioni per verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata ;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del revisore dei conti

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano ;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Sant'Alessio con Vialone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione ma il mantenimento delle partecipate;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Infine, stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to CARTANI Ivana Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Massimo EQUIZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 17-dic-2022

Sant'Alessio con Vialone, li 17-dic-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Massimo EQUIZI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
()

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE